



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONDONI

UOS 10 CONTRIBUTI

## BANDO DI CONCORSO PERMANENTE

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando Permanente", possono presentare domanda di contributo a fondo perduto, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche degli edifici privati, a valere sulle risorse finanziarie dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32, di cui al Bando permanente regionale, approvato con Determinazioni R.A.S. n.165 del 19.01.23 e n. 344 del 01.02.23.

#### **Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande**

il richiedente può presentare domanda di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato A, in qualunque momento dell'anno. Il **termine per la presentazione della domanda, scade il primo marzo di ogni anno**, qualora il termine della presentazione della domanda, scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno utile non festivo.

È possibile nella stessa annualità, presentare due istanze separate per le diverse tipologie di intervento. Le domande di finanziamento, non soddisfatte nell'anno o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive, a meno che non vengano meno i presupposti del mantenimento.

Il Comune, subito dopo la ricezione dell'istanza di finanziamento, effettua un sopralluogo, atto a verificare l'inesistenza, al momento della domanda, delle opere finalizzate al superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche. Successivamente a tale verifica, il Servizio Edilizia Privata e Condoni, comunica al richiedente che può procedere all'esecuzione dei lavori, sopportando il rischio di una mancata concessione del contributo o attendere l'esito positivo dell'ammissione al finanziamento. In ogni caso il beneficiario per l'esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento, se previsto, deve essere munito di eventuale titolo edilizio, o comunicazione inizio lavori, ex art.15 della L.R.23/85.

## **Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda**

Possono presentare domanda di finanziamento, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, che abbiano la residenza anagrafica, nonché la dimora abituale nell'immobile, per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili.

Il disabile, è tenuto a trasferire la propria residenza anagrafica entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, presso l'alloggio oggetto del finanziamento.

La domanda può essere presentata anche da colui che esercita la tutela o la potestà sul portatore di disabilità.

Il contributo sarà erogato in favore del beneficiario, individuato nell'istanza di finanziamento, che coincide con il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera, obbligato al pagamento delle stesse. Il beneficiario può coincidere con il portatore di disabilità, che presenta la domanda di contributo, nel caso in cui sostenga personalmente a proprie spese, i costi per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario, qualora non coincida con il portatore di disabilità, è tenuto a sottoscrivere la domanda di contributo unitamente al richiedente.

## **Art. 3 – Allegati alla domanda**

La richiesta di contributo, per gli immobili siti nel Comune di Cagliari, deve essere presentata in bollo al Servizio Edilizia Privata e Condoni, dal portatore di disabilità, unitamente a copia del documento di identità, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, al presente Bando, corredata dalla certificazione medica, di seguito dettagliata:

a) certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano con specificazione, ove occorra che l'handicap si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale permanente;

b) certificazione, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale, riconosce il richiedente invalido totale e/o con difficoltà di deambulazione. Il possesso di tale certificazione, consente al richiedente la precedenza prevista dal comma 4 della L.13/1989. Tale certificazione rende non obbligatoria quella indicata alla precedente lettera a).

La **domanda di finanziamento, secondo l'Allegato A**, deve essere inoltre accompagnata dalla seguente documentazione:

- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Allegato B;**
- **informativa alla privacy** e assenso al trattamento dei dati personali, **Allegato C;**
- **dichiarazione asseverativa** del tecnico abilitato, **Allegato D**, corredata da preventivo di spesa.

## **Art. 4 - Termini inizio lavori**

Il Comune entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento, comunica al richiedente la necessità di effettuare un sopralluogo sull'immobile oggetto del finanziamento, atto ad accertare che i lavori finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, non siano già iniziati al momento della presentazione della domanda di contributo.

L'esito di tale accertamento, condiziona l'ammissibilità della domanda.

Il richiedente dopo al presentazione della domanda, fatta salva la dilazione dei termini succitati e previa acquisizione di eventuali titoli edilizi, può iniziare i lavori atti al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio di una eventuale mancata concessione del finanziamento.

In tale ipotesi, a meno che non si tratti di edilizia libera, dovrà dare immediata comunicazione degli estremi del titolo (C.U. codice univoco) al Servizio Edilizia Privata e Condoni, come richiesto dal successivo art 16.

Il Comune può disporre la dilazione dei termini di inizio lavori, nel limite di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

### **Art. 5 - Caratteristiche degli edifici**

Il contributo può essere richiesto, per interventi da realizzarsi negli edifici privati, come di seguito individuati:

- **edifici ante 1989**, costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto/titolo edilizio, presentato prima dell'11 agosto 1989. Fanno parte degli "edifici ante 1989" gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili;
- **edifici post 1989**, costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto/titolo edilizio, presentato dopo l'11 agosto 1989, limitatamente agli interventi conseguenti l'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

### **Art. 6 - Tipologie di interventi**

Il contributo a fondo perduto, può essere concesso per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche di edifici esistenti e per interventi strettamente connessi al tipo di handicap individuato nella certificazione medica.

Nella stessa annualità, è possibile presentare 2 istanze separate per le diverse tipologie. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di opere:

- tipologia A, opere esterne all'alloggio;
- tipologia B, opere interne all'alloggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla **tipologia A** (opere esterne all'alloggio):

- a. adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa);
- b. rampe di accesso;
- c. fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica, montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiara di non poterla fornire;
- d. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative;
- e. adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma;
- f. meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli;
- g. installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti;

h. acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

Si riportano nel seguente elenco, a mero titolo esemplificativo, gli interventi finanziabili relativi alla **tipologia B** (opere interne all'alloggio):

- a. adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b. adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio);
- c. adeguamento dei pavimenti con materiali idonei;
- d. motorizzazione delle tapparelle;
- e. abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina;
- f. spostamento del terminale degli impianti;
- g. sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle;
- h. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano;
- l. accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono;
- m. fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiara di non poterla fornire.

### **Art. 7 - Oggetto del contributo**

Il contributo può essere concesso:

- per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica;
- per l'acquisto di beni mobili, qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, (per il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile);
- per interventi di domotica;
- per opere da realizzarsi sulle parti comuni dell'edificio, su immobili o porzioni degli stessi, all'interno del quale è allocato l'alloggio in cui risiede o dimori in cui il portatore di disabilità, a qualunque titolo, sia esso titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o di contratto di locazione.

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia proprietario dell'alloggio, per la realizzazione dei lavori di l'abbattimento delle barriere architettoniche, occorre l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio.

### **Art. 8 - Spese Tecniche**

Sono ammissibili al finanziamento ai fini del calcolo del contributo, l'IVA riconosciuta per legge, e le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza.

La L.13/89, prevede la possibilità di cumulare il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con altri aventi il medesimo fine. Nel caso di cumulo di agevolazioni, la determinazione

del contributo erogabile, va effettuata al netto delle altre agevolazioni godute, sulla spesa effettivamente sostenuta, non coperta da altro contributo.

### **Art. 9 – Ammontare del Contributo**

Il contributo massimo erogabile è pari a **€ 7.101,28** sia che si tratti di opere esterne all'alloggio o di opere interne all'alloggio. Raggiunto il tetto massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia di opere esterne all'alloggio o interne all'alloggio, non potranno essere erogati altri contributi.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario di un alloggio, ed abbia trasferito la propria residenza o dimori stabilmente in altro alloggio, può accedere ad un nuovo contributo.

La determinazione del contributo spettante, a valere sui proventi finanziari ex L.13/89, viene individuata secondo i seguenti importi e percentuali:

- per i costi sostenuti, fino all'importo di **€ 2.582,28** il contributo concesso è pari al **100%** e ricopre l'intera spesa effettivamente sostenuta;
- per i costi sostenuti da **€ 2.582,28** ad **€ 12.911,42** il contributo va aumentato del **25%** rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, al netto del contributo finanziato al 100%;
- per una spesa da **€ 12.911,42** ad **€ 51.645,69** il contributo è poi aumentato di un ulteriore **5%**

Qualora la spesa superi **€ 51.645,69**, il contributo massimo erogabile, non potrà essere superiore ad **€ 7.101,28**.

A titolo esemplificativo, si prospettano inoltre, le sottoelencate ipotesi di spesa:

- per una spesa totale di **€ 7.746,85**, il contributo concedibile è pari ad **€ 2.582,28** finanziato al 100%, maggiorato del **25%** di **€ 5.164,57**, pertanto il contributo complessivo erogabile è pari ad **€ 3.873,43**;
- per una spesa di **€ 41.316,55** il contributo è pari a **€ 2.582,28** maggiorato del **25%** di **€ 10.329,14**, e del **5%** di **€ 28.405,13**, per un ammontare complessivo pari ad **€ 6.584,82**.

### **Art. 10 - Cumulabilità**

E' consentita la cumulabilità del contributo ex L.13/89, con altri contributi/incentivi fiscali, relativi allo stesso intervento. L'erogazione del contributo, va calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta, non coperta da altro contributo/agevolazione. A titolo di esempio, qualora la spesa sostenuta dal richiedente, sia € 10.000,00 ed il richiedente abbia già beneficiato di una detrazione fiscale del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il contributo ex L.13/89 dovrà essere erogato sulle spese sostenute, al netto delle agevolazioni fiscali, per un importo di € 2.500,00.

### **Art. 11 – Esclusioni**

Non sono ammissibili a contributo:

- le domande presentate dai soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di proprietà comunale o AREA (ex I.A.C.P.);
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda;

- le domande prive dell'autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia il proprietario dell'alloggio nel quale devono essere realizzati i lavori per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

### Art. 12 – Indicatore ISEE

La concessione del contributo non è condizionato in alcun modo alla situazione patrimoniale del richiedente. Viene richiesto l'inserimento dei dati relativi all'indicatore ISEE del nucleo familiare, solo ed esclusivamente, per l'eventuale inserimento della domanda di finanziamento nella Graduatoria C.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio 2022, ai fini dell'inserimento dei beneficiari nella Graduatoria C, prevede che la dichiarazione sostitutiva debba contenere l'indicatore del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, dell'anno in cui scade il termine per la presentazione della domanda.

**Il limite massimo del contributo integrativo erogabile, in favore dei beneficiari inseriti nella Graduatoria C corrisponde ad € 10.000,00. Tale contributo è pari al 50% delle spese effettive non coperte da contributo, di cui alle graduatoria A o B.**

Gli indicatori ISEE, vengono aggiornati ogni anno con provvedimento del Direttore del Servizio R.A.S. sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

Con Determinazione R.A.S. n. 1605 prot. 29705 del 18.07.2024, la Regione ha aggiornato gli importi relativi all'Indicatore ISEE, e con nota 4159 del 27.01.2024 ha comunicato che per il 2025, il limite ISEE ordinario del nucleo familiare, per accedere al contributo integrativo, di cui alla Graduatoria C, è stato aggiornato ad € 21.289,00 con un incremento percentuale 0,008% così come di seguito indicato:

Valore a Giugno 2023	Aggiornamento a Giugno 2024
€ 21.120,00	€ 21,289,00
Fascia Indicatore ISEE a giugno 2023	Fascia Indicatore ISEE a Giugno 2024
FASCIA A: da € 0 a € 5.280	FASCIA A: da € 0 a € 5.322
FASCIA B: da € 5.281 a € 10.560	FASCIA B: da € 5.323 a € 10.644
FASCIA C: da € 10.561 a € 15.840	FASCIA C: da € 10.645 a € 15.967
FASCIA D: da € 15.841 a € 21.120	FASCIA D: da € 15.968 a € 21.289

### Art. 13 – Termine di presentazione della domanda

La presentazione delle istanze di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato A, del presente bando aperto, può essere effettuata in qualunque momento dell'anno.

**Il termine per la presentazione della domanda, scade il primo marzo di ogni anno, qualora tale termine, scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno utile non festivo.**

Le nuove istanze possono essere presentate dal giorno successivo alla scadenza dello stesso. Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente nell'anno per insufficienza dei fondi, restano valide per le annualità successive, a meno che non vengano meno i presupposti del mantenimento.

## **Art. 14 – Modalità di presentazione della domanda**

Le istanze di finanziamento, corredate della documentazione sopra indicata e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Servizio Edilizia Privata e Condoni del Comune di Cagliari, esclusivamente con le modalità si seguito individuate:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo Via Crispi 2 - piano terra;
- pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it) (abilitato a ricevere anche posta da e-mail ordinarie)

## **Art. 15 – Documentazione da presentare**

Il richiedente che intenda beneficiare dei contributi a fondo perduto, deve presentare al Comune la seguente documentazione:

- domanda in bollo secondo lo schema di domanda (**Allegato A**) corredato da copia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Allegato B**);
- informativa alla privacy (**Allegato C**);
- dichiarazione asseverativa del tecnico abilitato (**Allegato D**);
- certificato medico in carta semplice ai sensi di quanto prescritto nell'art. 3 del presente Bando;
- in caso di invalidità totale: certificazione o fotocopia autenticata rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non coincidano;
- preventivo di spesa della ditta fornitrice o esecutrice dell'intervento;
- esauriente documentazione fotografica sullo stato attuale dei luoghi, con particolare dettaglio delle barriere architettoniche da eliminare.

## **Art. 16 - Istruttoria**

A seguito della ricezione delle istanze di finanziamento, ex L.13/89, il Servizio Edilizia Privata e Condoni, verifica i requisiti di ammissibilità, effettuando anche un sopralluogo, atto a verificare l'inesistenza, al momento della domanda, delle opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Successivamente a tale verifica, questo Servizio, comunica al richiedente che può procedere all'esecuzione dei lavori, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo, o attendere l'esito positivo dell'ammissione al finanziamento. A seguito della definizione istruttoria delle istanze pervenute, questo Servizio, invia alla R.A.S. la richiesta di fabbisogno comunale delle istanze ammissibili, rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La richiesta di fabbisogno viene trasmessa annualmente entro il 31 marzo, alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica, utilizzando la scheda dedicata. La Regione, elabora ed approva tre graduatorie degli aventi diritto al finanziamento, ex L.13/89, individuate quali graduatorie A, B, C.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie regionali, il Servizio Edilizia Privata e Condoni, comunica ai beneficiari, l'ammissione al finanziamento per la realizzazione degli interventi, oggetto dell'istanza di contributo.

Con tale atto si comunica al beneficiario, che i lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione ammissione al finanziamento, fatti salvi i termini contenuti negli eventuali titoli edilizi. Il beneficiario, entro il termine di trenta giorni, è tenuto a presentare, apposito titolo edilizio o comunicazione inizio lavori ex art.15 della L.R.23/85, se previsto e comunicare entro cinque giorni successivi, gli estremi del ( C.U. codice univoco) al Servizio Edilizia Privata e Condoni.

### **Art. 17 - Graduatorie**

L'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica regionale, a seguito della richiesta di fabbisogno comunale delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento, ai sensi L.13/89, annualmente predispone ed approva tre graduatorie:

- **Graduatoria A** – per i residenti negli edifici ante 1989, finanziata con risorse regionali e statali;
- **Graduatoria B** – per i residenti negli edifici post 1989, finanziata con risorse regionali;
- **Graduatoria C** – per i beneficiari di cui alle precedenti graduatorie A e B con un indicatore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 21.289,00. Tale indicatore viene aggiornato ogni anno con provvedimento del Direttore del Servizio R.A.S. sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT. I beneficiari inseriti nella Graduatoria C, beneficiano di un contributo integrativo pari al 50% delle spese effettive non coperte dal contributo, di cui alle graduatorie A o B, come definito dalla succitata Delibera regionale n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla Graduatoria C, è pari ad € 10.000,00.

### **Art 18 - Revoca**

Il Servizio Edilizia Privata e Condoni, qualora accerti la carenza dei sottoelencati requisiti, procederà alla revoca del finanziamento, nei casi sottoelencati:

- mancato possesso del titolo edilizio o comunicazione inizio lavori ex art.15 della L.R.23/85, se previsto;
- non veridicità/falsità del contenuto delle dichiarazioni rese;
- mancata o parziale realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento;
- mancata rendicontazione degli interventi.

### **Art. 19 – Modalità di erogazione.**

Il Comune a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione, provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione agli aventi diritto, nei limiti delle risorse assegnate di cui alle succitate graduatorie.

L'erogazione è subordinata alla presentazione a fine lavori della sottoelencata documentazione:

- esaustiva documentazione fotografica sulla realizzazione delle opere;
- fatture quietanzate, contenenti le voci di spesa che concorrono all'importo totale delle fatture;
- documentazione dalla quale si evince l'entità dell'agevolazione e la percentuale di contributo di cui si è già beneficiato, solo nel caso in cui il beneficiato per lo stesso intervento, abbia già beneficiato di altro contributo/agevolazione;
- sopralluogo anche a campione;

- attestazione di congruità delle opere realizzate rispetto alle spese sostenute.

#### **Art. - 20 Termine fine lavori**

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione ammissione al finanziamento, fatti salvi i termini contenuti negli eventuali titoli edilizi. Il termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o dal verificarsi di cause di forza maggiore.

#### **Art. 21 – Controlli e sanzioni.**

Il Servizio Edilizia Privata e Condoni, effettua mediante sopralluogo, controlli anche a campione, atti ad accertare la realizzazione delle opere di eliminazione o abbattimento delle barriere architettoniche, oggetto dell'istanza di finanziamento.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Nelle ipotesi di non veridicità dei dati dichiarati, l'Amministrazione, agirà nei confronti del beneficiario, per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento consequenziale.

#### **Art. 22 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giannina Diana.

#### **Art. 23 – Informazioni**

Le informazioni relative al presente bando permanente, possono essere richieste alla U.O.S 10 Contributi, del Servizio Edilizia Privata e Condoni, sito nella Via Nazario Sauro angolo Viale Trieste, previo appuntamento online dedicato all'indirizzo e-mail [ediliziaprivata.contributi@comune.cagliari.it](mailto:ediliziaprivata.contributi@comune.cagliari.it), indicando, il richiedente e l'ubicazione dell'alloggio oggetto della richiesta di contributo, per l'abbattimento barriere architettoniche – L.13/89.

Per ulteriori dettagli, non disciplinati dal presente bando, si rinvia al bando permanente regionale approvato con Determinazione SER n. 4652/344 del 01/02/2023, rinvenibile nella pagina Web dedicata al seguente link:

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173755670592560>

**Il Dirigente del Servizio  
Ing. Fabrizio Porcedda**